

sione esclusiva, quali il risarcimento del danno o la risoluzione del contratto, l'obbligazione cui si deve far riferimento ai fini dell'applicazione dell'art. 5, 1°, della convenzione è quella che viene posta dal contratto a carico del concedente ed il cui inadempimento viene fatto valere onde legittimare la domanda di risarcimento o di risoluzione del contratto presentata dal concessionario.

Per quanto riguarda le azioni per il versamento d'indennità compensative, spetta al giudice nazionale accertare

se, in base al diritto da applicarsi al contratto, si tratti di un'obbligazione contrattuale autonoma o d'una obbligazione sostitutiva dell'obbligazione contrattuale non adempiuta.

3. Il concessionario di un'esclusiva di vendita non può essere considerato responsabile di una succursale, di un'agenzia o di una filiale del concedente, ai sensi dell'art. 5, 5°, della convenzione 27 settembre 1968, nell'ipotesi in cui esso non sia soggetto al suo sindacato né alla sua direzione.

Nel procedimento 14-76,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 1 del protocollo relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dalla Corte d'appello di Mons, nella causa dinanzi ad essa pendente tra

ÉTS. A. DE BLOOS, SPRL, con sede in Leuze, (Belgio),

e

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE PAR ACTIONS BOUYER, con sede in Tomblaine, (Meurthe-et-Moselle), (Francia),

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 5 della convenzione relativa alla competenza giurisdizionale e all'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles dai sei Stati membri originari della Comunità il 27 settembre 1968,

LA CORTE,

composta dai signori: R. Lecourt, presidente; H. Kutscher e A. O'Keefe, presidenti di sezione; A. M. Donner, J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore, M. Sørensen, A. J. Mackenzie Stuart e F. Capotorti, giudici;

avvocato generale: G. Reischl;
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

In fatto

I fatti all'origine della causa e gli argomenti svolti dalle parti nella fase scritta si possono riassumere come segue:

I — Gli antefatti e il procedimento

1. Gli Établissements Bouyer SA (in prosieguito: «Bouyer»), con sede in Tomblaine nella Meurthe-et-Moselle (Francia), in forza di una convenzione del 24 ottobre 1959, conferivano agli Établissements A. De Bloos SPRL (in prosieguito: «De Bloos»), con sede in Leuze (Belgio), l'esclusiva di vendita dei loro prodotti, contrassegnati dal marchio «Bouyer», per il Belgio, il Granducato del Lussemburgo ed il Congo Belga (oggi Repubblica democratica dello Zaire).

Detta convenzione veniva notificata alla Commissione delle Comunità europee, a norma degli artt. 4 e 5 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17. Con lettera raccomandata 28 aprile 1969, la Commissione faceva stato che l'accordo di vendita esclusiva rientrava nell'ambito d'applicazione del regolamento della Commissione 22 marzo 1967, n. 67, e poteva fruire delle disposizioni di cui all'art. 85, n. 3, del trattato.

2. La De Bloos, denunciando il recesso unilaterale senza preavviso dal contratto nel settembre 1972, da parte della Bouyer, con atto 9 aprile 1973 citava quest'ultima avanti il Tribunal de commerce di Tournai onde ottenere:

- che venisse dichiarata, in conformità al diritto belga, la risoluzione della convenzione per colpa della Bouyer;
- il risarcimento dei danni, in forza della legge belga 27 luglio 1961 emendata dalla legge 13 aprile 1971 (M.B.

29. 12. 1961 e 21.4. 1971), relativa al recesso unilaterale dagli accordi di vendita esclusiva a tempo indeterminato.

3. La Bouyer eccepiva, tra l'altro, in forza della «convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale», firmata a Bruxelles dagli Stati membri della Comunità nella sua composizione originaria il 27 settembre 1968, approvata nel Belgio con la legge 13 gennaio 1971 ed entrata in vigore il 1° febbraio 1973 (in prosieguito: «convenzione di Bruxelles»), l'incompetenza territoriale del tribunale adito.

La convenzione di Bruxelles negli artt. 2 e 5, stabilisce quanto segue:

Art. 2, 1° comma:

«Salvo le disposizioni della presente convenzione, le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato.»

Art. 5:

«Il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente:

1) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita;

.....

.....

5) qualora si tratti di una controversia concernente l'esercizio di una succursale, di un'agenzia o di qualsiasi altra filiale, davanti al giudice del luogo territorialmente competente.»

Il Tribunal commercial di Tournai, dopo aver tra l'altro accertato:

- che il luogo di consegna delle merci era sempre la sede sociale della Bouyer, a prescindere dalle modalità di spedizione,
- che le merci venivano accettate nella sede sociale e che tutte le fatture erano ivi esigibili

accoglieva l'eccezione d'incompetenza con la motivazione che «il luogo in cui furono adempiute o dovevano essere adempiute le obbligazioni si situava ... in Francia, dove la convenuta ha la sede sociale».

4. Con atto 5 settembre 1974, la De Bloos ricorreva in appello avverso detta sentenza avanti la Corte d'appello di Mons. Investito del problema della competenza, detto giudice respingeva in primis la tesi dell'asserita proroga di competenza ai sensi dell'art. 17 della convenzione di Bruxelles, dato che nessun accordo ad hoc era intervenuto tra le parti in merito alle contestazioni relative al contratto di concessione medesimo, oggetto esclusivo della controversia.

Disaminando poi le condizioni per l'eventuale applicazione dell'art. 5, 1°, della convenzione di Bruxelles, la Corte d'appello di Mons, sulla base del diritto belga, in particolare della già citata legge 27 luglio 1961, cercava di definire le obbligazioni che gravano sul concedente in caso di recesso unilaterale.

All'uopo, essa faceva stato tra l'altro che, dovendosi il contratto in oggetto considerare come un contratto stipulato a tempo indeterminato a termini dell'art. 3 bis, 2° comma, della suindicata legge belga, il recesso avrebbe implicato nella fattispecie, in forza di detta legge,

- una «equa indennità», giustificata dalla mancanza di un congruo preavviso,
- un'equa «indennità integrativa», essendo stato l'accordo di vendita esclusiva denunciato dal concedente per motivi diversi dalla colpa del concessionario.

La Corte d'appello di Mons, relativamente a questo punto, precisava che la dottrina come pure la giurisprudenza belga sono divise circa la natura di dette indennità: obbligazione normale del contratto di concessione, od accessoria dell'obbligazione normale del contratto di concessione, od accessoria dell'obbligazione principale, ovvero obbligazione nuova indipendente ... Il «forum solutionis» può variare a seconda che si opti per l'una o per l'altra tesi. D'altra parte, visto che lo stato del fascicolo non lasciava trasparire se la De Bloos fosse soggetta alla direzione ed al sindacato della Bouyer e se essa potesse negoziare in nome del suo concedente ed impegnare quest'ultimo, la Corte di Mons riteneva altresì opportuno di porsi il quesito del se nel caso di specie il concessionario fosse una «succursale», una «agenzia» ovvero una «qualsiasi altra filiale» ai sensi dell'art. 5, 5° della convenzione di Bruxelles.

5. Sulla base del protocollo relativo alla competenza di questa Corte per interpretare la convenzione di Bruxelles (in prosieguo: «protocollo»), in ispecie gli artt. 1; 2, punto 2; e 3, 2°, la Corte d'appello di Mons ha quindi deciso, con sentenza 9 dicembre 1975, di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- I — Se, in una controversia tra il beneficiario di una concessione di vendita esclusiva ed il suo concedente, cui viene fatto carico di aver violato la concessione, il termine «*obbligazione*» che figura all'art. 5, 1° comma, della convenzione 27 settembre 1968 avente ad oggetto la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, possa applicarsi indifferentemente ad una delle obbligazioni sotto enumerate, ovvero occorra escluderne l'applicazione all'una od all'altra di tali obbligazioni:

1. qualsiasi obbligazione derivante dal contratto di esclusiva di vendita o anche dalle vendite stipulate necessariamente in esecuzione del contratto stesso;
2. l'obbligazione di cui è causa o che serve di base all'azione giudiziaria, ed in una siffatta ipotesi
 - a) vuoi l'obbligazione originaria (quale l'obbligo di non vendere ad altri nelle zone convenute ovvero l'obbligo di fornire un adeguato preavviso in caso di recesso unilaterale);
 - b) vuoi l'obbligo di procurare l'equivalente dell'obbligazione originaria (quella di pagare delle indennità compensative o di risarcire il danno);
 - c) vuoi l'obbligo di risarcire il danno nell'ipotesi in cui, per l'effetto di novazione della risoluzione o del recesso dal contratto, l'obbligazione originaria viene ad essere annullata;
 - d) vuoi infine, l'obbligo di versare una «equa indennità», ovvero un'«indennità integrativa», contemplate dagli artt. 2 e 3 della legge belga 27 luglio 1961 relativa al recesso unilaterale degli accordi di distribuzione esclusiva a tempo indeterminato, modificata da quella 13 aprile 1971.

II — Se il concessionario di un'esclusiva di vendita vada considerato responsabile di una succursale, d'una agenzia o di una filiale del concedente ai sensi dell'art. 5, 5° della convenzione di Bruxelles, nell'ipotesi in cui, in primo luogo, egli non disponga della facoltà di negoziare in nome di quest'ultimo né alla sua direzione.»

6. Una copia della sentenza di rinvio è pervenuta alla cancelleria della Corte il 13 febbraio 1976.

A norma dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee, il Regno Unito, rappresentato dal sig. W. H. Godwin, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal proprio consigliere giuridico principale, sig. Paul Leleux, hanno presentato osservazioni scritte in forza dell'art. 5 del protocollo.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

Con lettere 31 maggio e 4 giugno 1976, la Corte ha chiesto agli Stati membri ed alla Commissione il loro parere sulla questione del se gli Stati membri non firmatari del protocollo potessero partecipare al procedimento avanti la Corte per l'interpretazione della convenzione di Bruxelles. I governi che hanno risposto a detto quesito nell'ambito del procedimento inerente alla presente causa, e precisamente i governi della Danimarca, del Belgio, del Regno Unito e dell'Irlanda, nonché la Commissione, hanno manifestato il loro assenso quanto alla suddetta partecipazione.

II — Osservazioni scritte presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia

A — Osservazioni del Regno Unito

Il Regno Unito, pur non partecipando ancora alla convenzione 27 settembre 1968 né al protocollo 3 giugno 1971, asserisce di avere un considerevole interesse all'applicazione di detti testi, a motivo tra l'altro dell'art. 63 della convenzione, che dispone che quest'ultima sia presa come base per le trattative tra gli Stati contraenti ed ogni Stato che diventa membro della Comunità, e tenuto conto del suo obbligo di aderire alla convenzione, in conformità all'art. 3 (2) dell'atto allegato al trattato d'adesione 22 gennaio 1972.

La sua partecipazione al presente procedimento risultando a suo parere legittima rispetto all'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte, il Regno Unito richiama l'attenzione sul principio fondamentale riconosciuto dalla Corte nella sua giurisprudenza a partire dalla sentenza «Bosch» n. 13/61, secondo cui, statuendo sulla base dell'art. 177 del trattato CEE, la Corte non è competente a decidere circa l'applicabilità del trattato a casi determinati, ma deve limitarsi ad interpretare le disposizioni del trattato. Tale principio deve a maggior ragione esser osservato nel presente caso per il fatto che la convenzione riguarda più settori del diritto interno degli Stati membri, tanto che una sentenza che non osservasse i limiti della competenza della Corte avrebbe conseguenze rilevanti ed imprevedibili sul diritto sostanziale nazionale, ben al di là delle questioni relative alla competenza ed al riconoscimento delle decisioni giudiziarie. Inoltre, per quanto riguarda più particolarmente la prima questione, spetta ai giudici nazionali medesimi definire il significato del termine «obbligazione» di cui all'art. 5, 1°, della convenzione e determinare il «luogo d'esecuzione» dell'obbligazione, mentre la Corte di giustizia deve limitarsi a fornire a detti giudici le indicazioni necessarie sul metodo da seguire onde pervenire a dette definizioni.

All'uopo, il giudice nazionale adito deve applicare il proprio diritto, ed in primo luogo le norme di diritto internazionale privato che ne fanno parte, onde determinare la legge che disciplina il contratto controverso. Questa legge può essere la «lex fori» oppure la legge di un altro Stato membro della Comunità, o infine quella d'un paese terzo. In una seconda fase, ed in forza della legge da applicarsi al contratto, il giudice nazionale definisce la natura delle obbligazioni che derivano da quest'ultimo e la o le obbligazioni di cui trattasi e determina il luogo dell'adempimento. È soltanto in prosieguo, a seguito di una siffatta analisi, che il giudice nazionale può stabilire la propria competenza o la propria incompetenza, in forza del-

l'art. 5, 1°, della convenzione. Un siffatto metodo può certamente condurre ad una diversità di soluzioni giuridiche, diversità che potrebbe essere evitata ove la Corte medesima fosse chiamata a determinare il luogo d'esecuzione d'una obbligazione ai fini del suddetto art. 5, 1° a prescindere dalla legge sostanziale da applicarsi. Cionondimeno, risultati del tutto uniformi possono essere raggiunti solo ove norme uniformi vengano adottate nell'intera Comunità per la determinazione della legge che disciplina le obbligazioni in materia contrattuale. Negoziati per la stipula di una convenzione che contempli siffatte norme, sono attualmente in corso.

D'altra parte, l'attribuzione a questa Corte della competenza per determinare il luogo d'esecuzione delle obbligazioni che derivano da categorie particolari di contratti condurrebbe a risultati inammissibili. Grazie alle sentenze pronunziate in materia, la Corte non determinerebbe il luogo d'esecuzione delle obbligazioni unicamente ai fini della convenzione, ma a tutti gli effetti per i contratti della categoria in questione. In ogni ordinamento giuridico, il luogo dell'esecuzione di un'obbligazione contrattuale è necessariamente il medesimo, tanto per la competenza giudiziaria contemplata dalla convenzione, quanto per la definizione di rapporti giuridici tra le parti. Quindi, le decisioni in materia di competenza giudiziaria inciderebbero, in pratica, sul diritto materiale degli Stati membri che disciplina la categoria dei contratti di cui è causa.

D'altronde, se il problema della determinazione del luogo d'esecuzione di ciascuna obbligazione potesse in qualsiasi momento essere rinviato alla Corte di giustizia e ricevere, in conseguenza di detto rinvio, soluzioni diverse da quelle offerte dalla legge nazionale in base alla quale le parti hanno stipulato il contratto, insorgerebbe un elemento incertezza quanto agli effetti del contratto. Facendo riferimento infine all'obbligazione di risarcire il danno, contemplata dal giudice di rinvio, il Regno Unito precisa che esclusiva-

mente l'obbligazione oggetto del contratto stipulato tra le parti è una «obbligazione» ai sensi dell'art. 5, 1°, della convenzione. Le soluzioni che possono esser ricercate nell'ambito del diritto internazionale in caso di recesso dal contratto non rientrano tra le obbligazioni contemplate dal suddetto articolo. La convenzione sancisce il principio fondamentale, espresso all'art. 2, secondo cui il convenuto deve esser convocato davanti agli organi giurisdizionali dello Stato del proprio domicilio. Altri elementi di collegamento relativamente alla competenza giudiziaria, quali il domicilio dell'attore, la cittadinanza o la residenza, sono espressamente vietati dall'art. 3. Orbene, l'art. 5, 1°, contiene precisamente una eccezione di carattere generale al principio dell'art. 2, che cionondimeno entra in giuoco solo per il luogo d'esecuzione dell'obbligazione originaria. Nell'ipotesi in cui una siffatta eccezione dovesse entrare in giuoco anche per l'obbligazione di risarcire il danno, ne conseguirebbe che, in quasi tutte le controversie vertenti sull'inadempimento del contratto, l'attore sarebbe abilitato, grazie ad una siffatta «obbligazione», ad esperire l'azione davanti ai giudici dello Stato del proprio domicilio, l'art. 3 della convenzione diverrebbe privo di oggetto ed il «forum shopping» più frequente.

Date queste premesse, il Regno Unito propone di risolvere le questioni poste dal giudice di rinvio come segue:

- (i) La questione I non va risolta in relazione al contratto specifico, che comprende una concessione esclusiva di vendita, che la Corte d'appello di Mons ha dovuto esaminare.
- (ii) Per l'interpretazione del termine «obbligazione» di cui all'art. 5, 1°, la natura dell'obbligazione di cui trattasi ed il luogo in cui essa deve essere eseguita vanno determinati dal giudice nazionale davanti al quale l'azione è stata esperita, applicando al contratto sottopostogli il proprio diritto nazionale, ivi compresa la scelta delle norme giuridiche che fanno parte di detto diritto.

(iii) Determinando l'obbligazione specifica che deriva dai termini del contratto di cui trattasi nella causa promossa davanti al giudice di rinvio, si deve prescindere da qualsiasi obbligazione consecutiva, imposta dal diritto nazionale di risarcire il danno ovvero di versare un'indennità compensativa per l'inadempimento del contratto.

B — Osservazioni della Commissione delle Comunità europee

La Commissione osserva, in via preliminare, che allo stato attuale del diritto internazionale convenzionale, la determinazione del luogo d'esecuzione d'una obbligazione contrattuale non può rientrare se non nell'uno o nell'altro diritto nazionale. Previa applicazione della norma di collegamento della *lex fori*, il giudice nazionale determina, in forza del diritto sostanziale che disciplina il rapporto giuridico di cui trattasi, il luogo dell'esecuzione dell'obbligazione che incombe sull'una o sull'altra parte. È soltanto in prosieguo ch'esso può dichiararsi competente o meno in forza dell'art. 5, 1°, della convenzione di Bruxelles.

Ciò premesso, e facendo riferimento in particolare al punto di diritto comunitario sollevato dal giudice di rinvio, la Commissione ritiene che, in casi del genere di quelli della fattispecie, si deve partire da una disamina delle soluzioni offerte, per quanto riguarda il rapporto giuridico controverso e le obbligazioni ad esso afferenti, dal diritto sostanziale che il giudice di rinvio intende applicare, onde esaminare poi come l'art. 5, 1°, già citato, vada applicato, vuoi in funzione vuoi indipendentemente da dette soluzioni.

Orbene, la legge belga 27 luglio 1961, modificata il 13 aprile 1971, determina in maniera *imperativa* le conseguenze del recesso unilaterale dagli accordi di esclusiva di vendita a tempo indeterminato: o un congruo preavviso, o un'equa indennità, accompagnata, se del caso, da un'indennità integrativa che rappresenta, tra l'altro, l'incremento della clientela.

La dottrina e la giurisprudenza belghe non sono unanimi quanto alla natura dell'*obbligazione al risarcimento*, nell'ipotesi in cui le parti non si siano accordate circa le condizioni in cui si è posto fine alla concessione. Secondo gli uni l'indennità è compensativa della mancata esecuzione dell'obbligazione principale (mancata osservanza dell'esclusiva o mancato preavviso), tanto che la domanda ad essa afferente non avrebbe altra base se non questa obbligazione: in questo caso le medesime norme in materia di competenza territoriale applicabili a quest'ultima si applicano anche all'azione di risarcimento. Secondo altri, l'indennità (ivi compresa eventualmente l'indennità integrativa) è un'obbligazione autonoma, indipendente dall'obbligazione principale: in questo caso l'obbligazione al risarcimento, che costituisce un'obbligazione cumulativa riscuotibile nel diritto belga presso il debitore, rientra nella competenza territoriale del giudice del domicilio del debitore.

Inoltre, la suindicata legge belga comporta, all'art. 4, una norma in materia di conflitti di leggi, indiretta ma imperativa, la quale assoggetta al diritto belga le conseguenze del recesso unilaterale da una concessione di vendita che produce i suoi effetti in tutto od in parte del territorio belga, nell'ipotesi in cui la controversia sia portata davanti al giudice belga. Ciò premesso, non si può tuttavia ammettere che l'applicazione dell'art. 5, 1°, della convenzione in materia di concessione di vendita sia retta unicamente dal diritto interno competente a disciplinare l'obbligazione o le obbligazioni di cui è causa. Tenuto conto dell'ambito internazionale in cui si situano la convenzione e la disposizione già citata, interessa in effetti accertare altresì se tutte le soluzioni offerte dal diritto interno da applicarsi siano o meno compatibili con il senso ed il contenuto del termine «obbligazione» di cui all'art. 5, 1°.

Secondo la Commissione, si deve dare a questo termine un senso ed un contenuto «comunitari». La convenzione predispone

certamente un sistema unificato di competenza «giudiziaria» tra gli Stati contraenti, ma fino a quando mancano una convenzione in materia di competenza «legislativa» e l'armonizzazione delle norme sostanziali rilevanti nel settore del diritto delle obbligazioni, non si può evitare il rischio che soluzioni di merito radicalmente diverse siano date ad una controversia a seconda che sia stato adito il giudice di un paese o quello d'un altro, del pari competenti in forza della convenzione. La sola possibilità di ridurre un siffatto rischio consiste precisamente nel non moltiplicare inutilmente le occasioni di scelta del giudice nazionale offerte alle parti. È questo il motivo per cui la nozione di «obbligazione» (eseguita o da eseguirsi) che figura all'art. 5, 1°, deve avere una portata comunitaria: la sua definizione non deve esser lasciata al diritto nazionale, anche se per contro il *luogo* dell'esecuzione può essere determinato solo con l'ausilio del diritto sostanziale da applicarsi.

Inserito in tale contesto, il termine «obbligazione» di cui all'art. 5, 1°, già citato, non può venir considerato

- come identificantesi con la nozione medesima di contratto;
- né come comprendente qualsivoglia obbligazione inerente a rapporti contrattuali. Trattandosi di un problema di competenza giurisdizionale, detto termine non contempla se non «l'obbligazione che è alla base della domanda», vale a dire l'obbligazione che grava sul convenuto, parte contrattuale. Non si deve soprattutto confondere l'«obbligazione» nel senso suindicato, col o coi «rimedi» reclamati dall'attore, che possono variare considerevolmente nello stesso caso di concessione di vendita esclusiva, da legislazione a legislazione nazionale. La fondatezza di questa interpretazione del termine «obbligazione» è del resto confermata da più elementi, fra l'altro, dal testo medesimo dell'art. 5, 1°, considerato alla luce delle sue versioni tedesca ed italiana, dalla relazione sulla convenzione sottoposta ai

governi contemporaneamente al progetto di quest'ultima e dai lavori preparatori attualmente in corso per l'adesione dei nuovi Stati membri.

Indubbiamente, nel caso, ad esempio, del contratto di compravendita, l'obbligazione controversa non è la stessa a seconda che il convenuto sia il venditore o l'acquirente: consegna della merce, in un caso, pagamento nell'altro. Cionondimeno, la circostanza che nei contratti sinallagmatici le obbligazioni delle parti sono distinte non deve portare a conseguenze poco consone ad una sana amministrazione della giustizia, in seguito alla frantumazione in molteplici aspetti delle obbligazioni d'una delle parti, col risultato di una competenza divisa tra più giudici nazionali a seconda dei diversi capi della domanda, anche se detti capi derivano tutti dall'obbligazione principale del convenuto.

Poste queste premesse, si deve concludere che, nel caso di concessione esclusiva di vendita, contratto complesso:

- il contratto comporta normalmente due obbligazioni fondamentali distinte: quella del concedente di non fornire merci ad altri se non al concessionario nell'ambito della zona di concessione e quella del concessionario di non rifornirsi presso altri fornitori che non siano il concedente. Queste obbligazioni vanno considerate separatamente ai fini dell'art. 5, 1°, della convenzione;
- le vendite effettuate nell'ambito del contratto comportano obbligazioni specifiche le quali possono dar luogo a controversie che non hanno attinenza con le obbligazioni principali del contratto di concessione;
- l'obbligo principale del concedente può dar luogo a controversie sotto profili diversi. È di scarsa rilevanza il fatto che la legge si sostituisca, ove occorra, al contratto, o lo integri, per determinare che conseguenze di tal o tal altro comportamento del concedente ove quest'ultimo non osservi la sua obbligazione: è sempre la mede-

sima obbligazione che è alla base della domanda o che è oggetto di controversia.

Le particolarità e più specialmente le definizioni giuridiche del diritto interno applicato dal giudice adito non devono poter modificare queste conclusioni. La stessa legge belga 27 luglio 1961 sembra provare la mancanza di pertinenza di queste definizioni ai fini dell'applicazione dell'art. 5, 1°, della convenzione: che l'indennità contemplata dall'art. 2 della legge sia un'obbligazione in subordine rispetto a quella del preavviso ovvero un risarcimento di diritto comune per il recesso unilaterale abusivo dal contratto, trattasi sempre di conseguenze dovute alla non corretta esecuzione da parte del concedente della sua obbligazione principale, quando essa non è validamente estinta. In un caso come nell'altro, è proprio questa obbligazione che è «oggetto della controversia».

La Commissione ritiene che la soluzione così preconizzata è la sola conforme allo spirito della convenzione. Lo stesso caso controverso mostra gli inconvenienti gravi cui condurrebbe una diversa soluzione. Dei due capi di domanda della controversia, il primo, e cioè la risoluzione ope legis del contratto per colpa del concedente, verte indubbiamente sull'obbligazione fondamentale di quest'ultimo: Nell'ipotesi in cui detta obbligazione dovesse, in forza delle norme belghe in materia di conflitti di leggi, eseguirsi nella zona di concessione, il giudice belga sarebbe indiscutibilmente competente a statuire in materia. Tuttavia egli non lo sarebbe per decidere sul secondo capo della domanda: il risarcimento del danno, la cui sorte è cionondimeno legata alla decisione da adottare sul primo capo. La competenza a statuire sul secondo capo spetterebbe in questo caso al giudice del domicilio del convenuto in Francia. Un siffatto risultato è non soltanto atto a non facilitare la soluzione di controversie internazionali, ma anche contrario allo spirito della convenzione, di cui uno degli obiettivi è precisamente

di realizzare una concentrazione della competenza presso un giudice unico.

Del resto, sebbene la convenzione non verta se non sulla competenza in materia giudiziaria, non sarebbe illogico pervenire ad una soluzione di detta competenza che coincida con la competenza legislativa in materia. Orbene, è generalmente ammesso che, in caso di silenzio del contratto, la concessione esclusiva di vendita è soggetta al diritto del paese in cui essa esercita i suoi effetti. Tale principio è stato accolto dalla convenzione in preparazione sulla «legge da applicarsi alle obbligazioni contrattuali e non contrattuali», il cui art. 4, nel progetto preliminare, in mancanza di opzione espressa od implicita nel contratto, rinvia alla «legge del paese con cui esso ha i rapporti più stretti».

Premesse queste considerazioni, la Commissione propone di risolvere le questioni avanzate dal giudice di rinvio come segue:

«Nelle controversie vertenti su concessioni di vendita esclusiva:

- l'obbligazione il cui luogo d'esecuzione implica la competenza del giudice di detto luogo, non può essere qualsivoglia obbligazione che possa trarre origine dal contratto di massima, bensì l'obbligazione controversa

su cui è fondata la domanda; per questo motivo, in specie le obbligazioni derivanti dalle vendite stipulate in esecuzione di detto contratto non possono essere prese in considerazione in caso di controversia vertente sull'osservanza dell'esclusiva;

- è l'obbligazione originaria del concedente, e cioè l'osservanza dell'esclusiva accordata al concessionario, che è controversa ed alla base di *qualsiasi* domanda vertente sulle conseguenze, stabilite dal contratto o dalla legge, da trarre dall'inosservanza di questa obbligazione, e ciò a prescindere dalla natura o dalla definizione precisa nel diritto nazionale del risarcimento che è richiesto; è irrilevante in proposito che il diritto sostanziale da applicarsi ritenga che talune di queste conseguenze implicano il venir meno dell'obbligazione originaria».

III — Fase orale

Il governo del Regno Unito, rappresentato dall'avv. Pinkerton, e la Commissione delle Comunità europee hanno svolto osservazioni orali all'udienza del 30 giugno 1976.

L'avvocato generale ha presentato le proprie conclusioni all'udienza del 15 settembre 1976.

In diritto

Con sentenza 9 dicembre 1975, pervenuta in cancelleria il 13 febbraio 1976, la Corte d'appello di Mons ha sottoposto a questa Corte, in forza del protocollo 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione della convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: «convenzione»), determinate questioni vertenti sull'interpretazione dell'art. 5, 1° e 5° della suddetta convenzione.

- 2 Risulta dalla sentenza di rinvio che in questa fase la controversia riguarda la competenza del giudice belga a conoscere di un'azione che un concessionario esclusivo, con sede nel Belgio, ha promosso nei confronti del suo concedente, con sede in Francia.
- 3 Lagnandosi del recesso unilaterale senza preavviso dal suddetto contratto, il concessionario citava il concedente avanti il giudice belga onde ottenere, in conformità al diritto belga, la risoluzione del contratto per colpa del concedente nonché il risarcimento dei danni.
- 4 Dato che il giudice belga di primo grado si dichiarava incompetente a conoscere della controversia, il concessionario interponeva appello avanti la Corte d'appello di Mons.
- 5 Con la prima questione, si chiede a questa Corte se, in una controversia fra un concessionario di vendita esclusivo ed il suo concedente, cui viene fatto carico di avere violato la concessione, il termine «obbligazione» che figura nell'art. 5, 1°, della convenzione, vada interpretato nel senso ch'esso può applicarsi indifferentemente a qualsiasi obbligazione derivante dal contratto di esclusiva o anche dalle vendite stipulate in adempimento del contratto stesso, ovvero nel senso ch'esso comprende unicamente l'obbligazione che serve di base all'azione giudiziaria.
- 6 In quest'ultima ipotesi, si chiede inoltre a questa Corte di precisare se il termine «obbligazione» che figura nell'art. 5, 1°, suindicato, faccia riferimento all'obbligazione originaria, oppure all'obbligo di pagare l'equivalente dell'obbligazione originaria, ovvero all'obbligo di risarcire il danno nell'ipotesi in cui, per effetto della risoluzione o del recesso dal contratto, l'obbligazione originaria venga ad essere annullata, o ancora all'obbligo di versare un'«equa indennità», ovvero un'«indennità integrativa», ai sensi della legge belga 27 luglio 1971.
- 7 A termini dell'art. 5, 1°, della convenzione, il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente:
«in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita».

- 8 Come risulta dal preambolo della convenzione, questa mira a determinare la competenza degli organi giurisdizionali degli Stati contraenti nell'ordinamento internazionale, a facilitare il riconoscimento delle rispettive decisioni giudiziarie e ad instaurare un procedimento rapido, inteso a garantire l'esecuzione delle decisioni.
- 9 Tali obiettivi comportano la necessità di evitare, nei limiti del possibile, la molteplicità dei criteri di competenza giudiziaria relativamente al medesimo contratto.
- 10 Non si può quindi interpretare l'art. 5, 1°, della convenzione nel senso che esso faccia riferimento a qualsivoglia obbligazione derivante dal contratto.
- 11 Al contrario, col termine «obbligazione» detto articolo contempla l'obbligazione contrattuale che serve di base all'azione giudiziaria.
- 12 Una siffatta interpretazione viene, del resto, chiaramente confermata dai testi italiano e tedesco di questa stessa disposizione.
- 13 Ne consegue che, ai fini della determinazione del luogo d'esecuzione ai sensi dell'art. 5 di cui sopra, l'obbligazione da prendere in considerazione è quella corrispondente al diritto su cui s'impenna l'azione dell'attore.
- 14 Nell'ipotesi in cui l'attore fa valere il proprio diritto al risarcimento del danno o chiede la risoluzione del contratto per colpa della controparte, l'obbligazione di cui all'art. 5, 1°, è sempre quella derivante dal contratto ed il cui inadempimento viene invocato onde legittimare dette domande.
- 15 Per questi motivi, la prima questione va risolta nel senso che, in una controversia tra un concessionario di vendita esclusivo ed il suo concedente cui viene fatto carico di aver violato la concessione, il termine «obbligazione», che figura nell'art. 5, 1°, della convenzione 27 settembre 1968 avente ad oggetto la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, si riferisce all'obbligazione contrattuale che serve di base all'azione giudiziaria, vale a dire all'obbligazione del concedente che corrisponde al diritto contrattuale che viene fatto valere onde legittimare la domanda del concessionario.

- 16 In una controversia vertente sulle conseguenze della violazione da parte del concedente di un contratto di concessione esclusiva, quali il risarcimento del danno o la risoluzione del contratto, l'obbligazione cui si deve far riferimento ai fini dell'applicazione dell'art. 5, 1°, della convenzione è quella che viene posta dal contratto a carico del concedente ed il cui inadempimento viene fatto valere onde legittimare la domanda di risarcimento o di risoluzione del contratto presentata dal concessionario.
- 17 Per quanto riguarda le azioni per il versamento d'indennità compensative, spetta al giudice nazionale accertare se, in base al diritto da applicarsi al contratto, si tratti di un'obbligazione contrattuale autonoma o d'una obbligazione sostitutiva dell'obbligazione contrattuale non adempiuta.
- 18 Con la seconda questione si chiede a questa Corte se il concessionario di un'esclusiva di vendita vada considerato responsabile di una succursale, d'una agenzia o di una filiale del concedente, ai sensi dell'art. 5, 5°, della convenzione, nell'ipotesi in cui, in primo luogo, egli non disponga della facoltà di negoziare in nome di quest'ultimo né di impegnarlo, ed in secondo luogo, esso non sia soggetto al suo sindacato né alla sua direzione.
- 19 A termini dell'art. 5, 5°, della convenzione, il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente:
- «qualora si tratti di una controversia concernente l'esercizio di una succursale, di un'agenzia o di qualsiasi altra filiale, davanti al giudice del luogo territorialmente competente».
- 20 Uno degli elementi essenziali peculiari delle nozioni di succursale e di agenzia, è la subordinazione alla direzione ed al sindacato della casa madre.
- 21 Per quanto riguarda la nozione di «filiale» che figura nel suddetto articolo, risulta tanto dallo scopo quanto dalla lettera di detta disposizione che una siffatta nozione si basa, nello spirito della convenzione, sui medesimi elementi essenziali di una succursale o di un'agenzia.
- 22 Quindi, non si possono applicare le nozioni di succursale, d'agenzia o di qualsiasi altra filiale al caso di un concessionario esclusivo la cui attività sia caratterizzata dai dati indicati dal giudice nazionale.

- 23 Per questi motivi, la seconda questione va risolta nel senso che il concessionario di un'esclusiva di vendita non può esser considerato responsabile di una succursale, d'una agenzia o d'una filiale del concedente, ai sensi dell'art. 5, 5°, della convenzione 27 settembre 1968, nell'ipotesi in cui egli non sia soggetto al suo sindacato né alla sua direzione.

Sulle spese

- 24/25 Le spese sostenute dal governo del Regno Unito e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nel corso della causa pendente dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi di pronunziarsi sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunziandosi sulla questione sottoposta alla Corte d'appello di Mons, con sentenza 13 febbraio 1976, afferma per diritto:

- 1° **In una controversia tra un concessionario di vendita esclusiva ed il suo concedente, cui viene fatto carico di aver violato la concessione, il termine «obbligazione», che figura all'art. 5, 1°, della convenzione 27 settembre 1968 avente ad oggetto la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, si riferisce all'obbligazione contrattuale che serve di base all'azione giudiziaria, vale a dire all'obbligazione del concedente che corrisponde al diritto contrattuale che viene fatto valere onde legittimare la domanda del concessionario.**

In una controversia vertente sulle conseguenze della violazione da parte del concedente di un contratto di concessione esclusiva, quali il risarcimento del danno o la risoluzione del contratto, l'obbligazione cui si deve far riferimento ai fini dell'applicazione dell'art. 5, 1°, della convenzione è quella che viene posta dal contratto a carico del concedente ed il cui inadempimento viene fatto valere onde legittimare la domanda di risarcimento o di risoluzione del contratto presentata dal concessionario.

Per quanto riguarda le azioni per il versamento d'indennità compensative, spetta al giudice nazionale accertare se, in base al diritto da applicarsi al contratto, si tratti di un'obbligazione contrattuale autonoma o di un'obbligazione sostitutiva dell'obbligazione contrattuale non adempiuta.

2° Il concessionario di un'esclusiva di vendita non può esser considerato responsabile di una succursale, di un'agenzia o di una filiale del concedente, ai sensi dell'art. 5, 5°, della convenzione 27 settembre 1968, nell'ipotesi in cui esso non sia soggetto al suo sindacato né alla sua direzione.

Lecourt	Kutscher	O'Keeffe	Donner	Mertens de Wilmars
Pescatore	Sørensen	Mackenzie Stuart	Capotorti	

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 6 ottobre 1976.

Il cancelliere

A. Van Houtte

Il presidente

R. Lecourt

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE GERHARD REISCHL DEL 15 SETTEMBRE 1976 ¹

*Signor presidente,
signori giudici,*

ai fini della domanda di pronunzia pregiudiziale proposta a questa Corte d'appello di Mons con sentenza 9 dicembre 1975, va premesso quanto segue:

In data 24 ottobre 1959, la società francese Bouyer, con sede in Tomblaine (Département Meurthe et Moselle), stipulava con la ditta belga De Bloos, con sede in Leuze, una convenzione, in forza della

quale veniva conferita a quest'ultima l'esclusiva di vendita dei prodotti contrassegnati dal marchio «Bouyer», per il Belgio, il Granducato del Lussemburgo e l'ex Congo Belga. In principio detta convenzione era valida per tre anni, poi essa si sarebbe tacitamente rinnovata, salvo disdetta. In forza del regolamento n. 17 essa veniva notificata alla Commissione; tuttavia essa poteva fruire delle disposizioni di cui all'art. 85, n. 3, del trattato in quanto, secondo una comunicazione del 1969 della Commissione, rientrava nel-

¹ — Traduzione dal tedesco.